

EMANATO con D.R. n. 1167/2014 del 10.11.2014

MODIFICATO con D.R. n. 1322/2014 del 10.12.2014

MODIFICATO con D.R. n. 307/2019 del 12.04.2019

REGOLAMENTO ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE

Art.1

A norma dell'art.33 comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo, gli studenti che si autoqualificano "non impegnati a tempo pieno negli studi universitari" possono chiedere, in alternativa all'iscrizione "a tempo pieno", l'iscrizione "a tempo parziale".

Art.2

L'iscrizione a tempo parziale

1. può essere adottata dagli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico;
2. può essere adottata esclusivamente dagli studenti in corso;
3. può essere adottata dagli studenti iscritti ai corsi di studio con programmazione nazionale degli accessi (*Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Lauree di I e di II livello delle Professioni Sanitarie, Ingegneria Edile-Architettura, Scienze della Formazione Primaria*) in caso di certificata necessità, validata dal CAD di riferimento;

Art. 3

La domanda di adozione del regime "part time" deve essere presentata presso la Segreteria studenti di appartenenza, contestualmente alla immatricolazione on line oppure al rinnovo dell'iscrizione agli anni successivi.

Lo studente iscritto in regime part time può chiedere di iscriversi in regime di iscrizione full time solo dopo il completamento del biennio part time (anno part time + anno part time bis); in assenza di tale esplicita comunicazione, verrà confermato d'ufficio il regime part time anche per il biennio successivo.

Art.4

L'iscrizione a tempo parziale:

1. comporta l'acquisizione del 50% circa (da minimo 24 cfu a massimo 36 cfu) delle frequenze previste dal Regolamento didattico del proprio corso di studio in un anno *full time* suddivise tra due anni *part time*:
 - *primo part time + primo part time bis*
 - *secondo part time + secondo part time bis*
 - *terzo part time + terzo part time bis*
 - *quarto part time + quarto part time bis*
 - *quinto part time + quinto part time bis*
 - *sesto part time + part time bis*

- *primo part time + secondo full time + primo part time bis*: in deroga a quanto stabilito al secondo comma dell'art.3 e solo per coloro che si iscrivono ai corsi di laurea magistrali con riserva avendo conseguito la laurea triennale entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente, a condizione che tale percorso sia previsto dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea.
- 2. consente l'accesso senza limiti a tutte le sessioni d'esame dell'anno accademico, nelle quali lo studente potrà sostenere tutti gli esami degli insegnamenti dei quali ha acquisito la frequenza (anche negli anni accademici precedenti), nel rispetto dei vincoli di propedeuticità.

Art.5

Contestualmente alla presentazione della domanda di adozione del regime "part time", lo studente deve presentare un piano di studio con l'indicazione degli insegnamenti dei quali si intende acquisire frequenza, pari a circa il 50% (da minimo 24 cfu a massimo 36 cfu) del totale dei crediti previsti dal Regolamento Didattico del corso di studio per il corrispondente anno full time.

Il piano di studi verrà sottoposto ad approvazione del relativo CAD, il quale procederà al controllo del rispetto delle propedeuticità e annualmente alla definizione di una tabella di corrispondenza per gli eventuali esami che non saranno riattivati a causa di una modifica nell'ordinamento o del Regolamento didattico.

Art.6

L'iscrizione a tempo parziale comporta l'obbligo di pagare per intero l'Imposta di Bollo e la Tassa Regionale, mentre prevede la riduzione del 50% del Contributo Onnicomprensivo Annuale (COA).

Il COA viene calcolato soltanto in base ai requisiti di reddito e non viene prevista la correzione per merito o per grado di attività.

Lo studente iscritto part time può comunque beneficiare delle agevolazioni per particolari condizioni familiari previste dal sistema di tassazione vigente.